

## CONTRATTO DI LOCAZIONE

Tra

**CBRE Investment Management SGR p.A.** (già CBRE Global Investors SGR p.A.), con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, capitale sociale euro 500.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Lodi-Monza-Brianza, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05091160969, iscritta al n. 95 dell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 Sezione Gestori di Fondi di Investimento Alternativi presso la Banca d'Italia (la "SGR"), che agisce in nome e per conto del fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati, denominato "Sanzeno", in persona di Barbara Carbone e Luca Pellegrini, nella loro qualità di procuratori speciali, muniti di idonei poteri (la "**Locatrice**")

e

**L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con sede a Roma, piazza della Repubblica 59, Codice Fiscale 97900660586, che agisce ai fini del presente contratto mediante le proprie articolazioni territoriali Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi (sede di Milano), in persona della dott.ssa Patrizia Muscatello e del dott. Carlo Colopi e nella loro qualità di, rispettivamente, direttrice pro-tempore dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano e Direttore pro-tempore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi, muniti di idonei poteri (il "**Conduttore**")**

premesso che

i) la Locatrice è proprietaria del complesso immobiliare costituito da 4 corpi di fabbrica, destinato a uso uffici, denominato "Corpo 1-2-3", situato in Milano via Lepetit civici numeri 6-8-10, con accesso da Via Mauro Macchi Civici Numeri 7-9-11-13;

ii) che, con contratto di locazione stipulato in data 13 aprile 2006 e successivamente modificato e integrato in data 17 maggio 2006, 22 ottobre 2007, 4 febbraio 2009 e 19 ottobre 2011, la Locatrice (e, prima di essa, la sua dante causa, Bianco Perlino S.r.l.) ha concesso in locazione una porzione del complesso immobiliare, denominata "Corpo 1" (meglio descritto nell'art. 1 che segue), al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Regionale e Provinciale del Lavoro, a cui è succeduto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato territoriale e interregionale di Milano;

iii) che la Corte d'Appello di Milano, con la pronuncia n. 1409/2020 in data 20 agosto 2020, passata in giudicato, ha dichiarato «cessato alla data del 21/12/2018, per effetto del recesso comunicato da CBRE Global Investors SGR S.p.A., il contratto di locazione» in data 13 aprile 2006;

iv) che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato territoriale e interregionale di Milano ha sino a oggi mantenuto la detenzione dell'immobile oggetto del contratto di locazione del 13 aprile 2006;

v) che le parti intendono stipulare un nuovo contratto avente a oggetto il medesimo immobile.

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

**1.1.** La Locatrice concede in locazione al Conduttore, che accetta, l'immobile di seguito descritto: edificio posto nel Comune di Milano, con accesso da Via Mauro Macchi 9, facente parte del complesso di maggiori dimensioni di proprietà della Locatrice, contrassegnato al Foglio 270 del catasto fabbricati al Mappale 138 sub 707 cat. D/8, mapp. 138 sub 710 cat. D/8, individuato al N.C.E.U. del comune di Milano con destinazione Terziaria Amministrativa, ad uso uffici, archivi ed autorimesse (di seguito “**Edificio**”).

**1.2.** La consistenza dell'Edificio risulta indicativamente la seguente:

- Superficie commerciale ad uso uffici/sale riunioni mq. 6.988,00 c.a.
- Superficie ad uso archivio, locali tecnici mq. 750,00 c.a.
- Autorimesse n° 40 posti auto mq. 2041,00 c.a.
- Centrali tecnologiche mq. 479,00 c.a.
- Balconi e terrazzi mq. 290,18 c.a.
- Aree esterne mq. 388,00 c.a.

Per un Totale di mq. 10.936,18 c.a.

**1.3.** L'Edificio viene locato a corpo e si intende inoltre comprensivo di altre pertinenze comuni, relative agli accessi, ai percorsi di transito e alle reti tecnologiche, con i restanti edifici del complesso.

**1.4.** L'Edificio è rappresentato nella planimetria allegata **sub A**, ove i “Tipi Planimetrici” risultano contornati in colore rosso.

**1.5.** Le caratteristiche dell'Edificio e il suo buono stato manutentivo sono ben noti al Conduttore che ne ha la detenzione dal 2006. Viene comunque allegata la relativa "Descrizione Tecnica" (All. **B**) unitamente all'elencazione dei materiali, arredi, pareti mobili installate ed impianti di proprietà della Locatrice, contenuta nel “Verbale di Consegna” che, controfirmato dalle parti, è allegato al presente contratto *sub C*.

## **ARTICOLO 2**

**2.1.** La durata del presente contratto di locazione è convenuta in anni 6 (sei) decorrenti dal 1° luglio 2022.e con scadenza al 30 giugno 2028.

**2.2.** La locazione si intenderà tacitamente rinnovata *ex lege*, alle medesime condizioni, per ulteriori sei anni qualora non sopravvenga disdetta, da comunicarsi almeno 12 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec.

**2.3.** Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 della Legge n. 392/1978 e in parziale deroga agli artt. 27, 28 e 29 della medesima Legge n. 392/78, le parti stabiliscono che, alla prima scadenza contrattuale, la Locatrice potrà esercitare il diniego di rinnovo del contratto, anche qualora non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 29, comunicando tale intenzione, con lettera raccomandata a.r. o pec, almeno 12 mesi prima della scadenza.

### **ARTICOLO 3**

Per quanto occorrer possa, le parti convengono che le disposizioni di cui agli artt. 34, 38 e 40 della legge 392/78 non troveranno applicazione al presente Contratto ai sensi dell'art. 79 terzo comma della stessa legge.

### **ARTICOLO 4**

**4.1.** Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 2.605.037,00 (duemilioneiseicentocinquemilaetrentasette/00) oltre IVA, abbattuto a Euro 2.214.281,45 (duemilioniduecentoquattordicimiladuecentoottantuno/quarantacinque) oltre IVA, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 6, D.L. 95/2012, e sarà corrisposto mediante bonifico bancario a favore della Locatrice sul conto corrente a sé intestato che verrà riportato in fattura, in rate mensili posticipate, dell'importo di Euro 184.523,45 oltre IVA, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese di scadenza.

**4.2.** Dall'inizio del secondo anno della locazione il canone sarà, su richiesta scritta della Locatrice, aggiornato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente ai sensi dell'art. 32 della Legge 392/78 così come modificato dall'art. 1, comma 9 *sexies* della legge 118/85 e comunque nella misura massima consentita dalla Legge in vigore al momento dell'aggiornamento.

**4.3** La sottoscrizione avviene a seguito della concessione del nulla-osta alla stipula da parte dell'Agenzia de Demanio con nota prot. N. 1206 del 20/06/2022 che si allega al presente contratto *sub D.*

**4.4** Su richiesta del Conduttore, la Locatrice emetterà le fatture relative al canone e alle spese secondo le seguenti indicazioni:

Ispettorato Nazionale del Lavoro c/o

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi (sede di Milano)

Indirizzo: Via Mauro Macchi, n. 9 20124 Milano

Codice Fiscale 97900660586

Codice univoco – IPA: JJAAYE

## **ARTICOLO 5**

La Locatrice ed il Conduttore convengono che non sarà effettuato il versamento di alcun deposito cauzionale, ritenendo superflua ogni prestazione di garanzia da parte dello Stato.

## **ARTICOLO 6**

**6.1.** Il Conduttore si obbliga a riconsegnare l'Edificio, alla scadenza del contratto o comunque alla cessazione del vincolo contrattuale, nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deterioramento del tempo, dell'uso corretto dei locali e della regolare manutenzione civile ed impiantistica degli stessi.

**6.2.** È espressamente vietato al Conduttore di apportare innovazioni, modifiche, addizioni in difetto di preventivo consenso scritto della Locatrice.

## **ARTICOLO 7**

Il Conduttore, nel caso in cui procedesse alla voltura a proprio favore delle utenze generali, si obbliga, al momento della riconsegna dell'Edificio, a effettuare tempestivamente le relative disdette e a liquidare ogni debito d'utenza contratto durante la conduzione locativa oggetto del presente contratto.

## **ARTICOLO 8**

Il Conduttore dichiara che l'Edificio locato sarà destinato ad attività di uffici anche di interesse pubblico nel rispetto della destinazione Terziaria – Amministrativa, dell'Edificio e si obbliga per patto essenziale a non mutare destinazione ai sensi dell'art. 80 Legge n. 392/78 senza il preventivo consenso scritto della Locatrice.

## **ARTICOLO 9**

**9.1.** Il Conduttore prende atto che l'Edificio è gestito dalla Locatrice, la quale (a) appartiene al gruppo societario facente capo a CBRE Investment Management, che presta da sempre particolare attenzione alle tematiche di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, e (b) partecipa annualmente ad un'iniziativa denominata "Global Real Estate Sustainability Benchmark" (GRESB), volta a misurare e comparare il livello di performance di sostenibilità dei portafogli immobiliari in base a criteri di "Environmental", "Social" e "Corporate Governance" (ESG) ed a valutare l'adesione del proprietario a determinati standard sociali e di governance.

**9.2.** In virtù della predetta partecipazione al GRESB della Locatrice, il Conduttore assume nei confronti di quest'ultima i seguenti obblighi, senza spese aggiuntive a suo carico:

(a) cooperazione e lavori: condividere con la Locatrice e collaborare con quest'ultima in relazione a qualsiasi lavoro e/o attività e/o progetto ambientale, sociale e/o manageriale, ivi inclusa qualsiasi iniziativa relativa alle prestazioni e/o alla gestione dell'Edificio;

(b) gestione e consumo: condividere con la Locatrice e collaborare con quest'ultima in relazione a qualsiasi attività in relazione (i) alla gestione dell'energia, delle risorse idriche, dei rifiuti, della qualità ambientale (incluso in relazione alle emissioni di CO2 ed all'aerazione e circolazione dell'aria interna) e (ii) all'approvvigionamento, alle utilità, al trasporto ed alla pulizia sostenibile;

(c) comunicazione: comunicare tempestivamente alla Locatrice, nel rispetto delle inderogabili norme di legge a tutela dei dati personali, ogni dato e/o informazione relativo alle attività sub (a) e (b) che precedono ed in ogni caso qualsiasi dato e/o informazione utile e/o opportuna per la valutazione delle prestazioni, del design, dello sviluppo e del comfort dell'Edificio; e

(d) misurazione/rilevamento dati: acconsentire all'installazione di strumenti di misurazione e/o rilevamento dati sulle utenze dell'Edificio per la raccolta automatica di qualsiasi dato e/o informazione sui consumi delle predette utenze, nonché partecipare ai sondaggi di "tenant engagement" richiesti per le certificazioni Leed e/o Breeam-in-Use e/o Gresb.

**9.3** Alla luce di quanto previsto ai precedenti commi 9.1 e 9.2, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza e attraverso scambi di informazioni periodiche, si impegnano a cooperare per gestire l'Edificio in modo da migliorare e ottimizzare le performance dello stesso, incluso, senza limitazione alcuna, i consumi, l'implementazione delle migliori prassi di mercato e delle azioni e/o iniziative opportune per conseguire il risparmio energetico, la riduzione dei consumi di acqua ed emissione di CO2 e una gestione efficiente dei rifiuti.

**9.4.** Il Conduttore si impegna ad adottare comportamenti virtuosi (inclusi, senza limitazione, quelli in materia di risparmio energetico ed idrico, riduzione delle emissioni di CO2, miglioramento della gestione dei rifiuti, etc.) utili e/o necessari per consentire alla Locatrice di conseguire la certificazione LEED® EBOM livello Gold dell'Edificio.

#### **ARTICOLO 10**

Il Conduttore si obbliga a provvedere al risarcimento dei danni che dovesse subire la Locatrice, i quali siano conseguenza dell'attività esercitata, provvedendo la Locatrice esclusivamente alla copertura per la Responsabilità Civile per le attività di propria competenza.

## **ARTICOLO 11**

**11.1.** Il Conduttore non potrà sublocare l'Edificio né cedere il contratto senza il preventivo consenso scritto della Locatrice.

**11.2.** Il consenso da parte della Locatrice potrà essere negato solo per gravi motivi inerenti alla solvibilità patrimoniale del sublocatario o del cessionario o per incompatibilità delle attività degli stessi, con quella svolta dai conduttori degli edifici attigui. Tale previsto consenso, non sarà necessario qualora tale cessione o sublocazione avvenga nei confronti di Enti o Società comunque riconducibili all'Ispettorato del Lavoro che si obbliga comunque, in questo caso, a darne comunicazione alla Locatrice con almeno giorni 30 (trenta) giorni di anticipo, rispetto alla decorrenza dell'eventuale accordo di sublocazione o di cessione.

**11.3.** In ogni caso, le pattuizioni delle eventuali sublocazioni o cessioni dovranno uniformarsi ai termini, condizioni ed obbligazioni del presente contratto, del cui rispetto rimane responsabile a tutti gli effetti il Conduttore.

## **ARTICOLO 12**

**12.1.** Saranno a carico del Conduttore tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'Edificio, degli impianti, delle aree di pertinenza, dei percorsi esclusivi e delle zone a verde ai sensi di legge. Saranno ad esclusiva cura e a carico del Conduttore le attività e i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti specifici dallo stesso direttamente installati al servizio dell'Edificio per mantenerlo costantemente in adeguate condizioni d'uso e di sicurezza.

**12.2.** La Locatrice effettuerà a proprio carico la manutenzione straordinaria dell'Edificio che dovesse rendersi necessaria, purché la stessa non risulti conseguente ad inadempienza o trascuratezza da parte del Conduttore o suoi aventi causa nell'esecuzione della manutenzione ordinaria.

## **ARTICOLO 13**

Il Conduttore si obbliga:

- i.* ad evitare l'emissione di elementi nocivi che possano dar luogo al ricorso dei vicini o della Pubblica Amministrazione e comunque a tenere indenne la Locatrice da ogni loro domanda;
- ii.* ad adottare ogni misura, cautela ed accorgimento che siano previsti dalle norme vigenti e dalle competenti Autorità per la tutela della sicurezza e sanità dal luogo di lavoro e della conservazione dell'ambiente;
- iii.* a non immettere nelle condutture di scarico, nei canali, tombini e reti di acque reflue, acque comunque nocive se non dopo la loro depurazione a norma delle Leggi in vigore;

- iv.* a non utilizzare l'Edificio o parti di esso per usi o lavorazioni che possano costituire pericolo per l'integrità delle persone e dell'Edificio;
- v.* a disporre ordinatamente eventuali materiali, mezzi, veicoli che dovessero depositare anche transitoriamente all'esterno, sulle aree di pertinenza, nel rispetto del decoro estetico della proprietà e degli edifici circostanti;
- vi.* a rispettare il regolamento d'uso delle aree ed impianti comuni con i restanti edifici del complesso, e a rispettare le prescrizioni del Certificato Prevenzione Incendi in ogni momento;
- vii.* a non modificare l'aspetto, i particolari ed i colori esterni dell'Edificio nel rispetto dello stile e delle caratteristiche dell'intero complesso di cui l'Edificio fa parte;
- viii.* ad apporre, in caso che sia previsto, insegne, targhe, bandiere o accessori delle stesse, purché di dimensioni e caratteristiche non in contrasto con lo stile e la sobrietà del complesso immobiliare, richiedendo preventivamente espresso consenso da parte della Locatrice e previa autorizzazione da parte delle competenti Autorità. Tali insegne o comunicazioni pubblicitarie di qualsiasi genere non dovranno in alcun modo pubblicizzare attività concorrenti o lesive dell'immagine o del prestigio dei conduttori dei restanti edifici del complesso;
- ix.* a consentire alla Locatrice il libero accesso all'Edificio locato per gli interventi di sua competenza e l'accesso con un preavviso di un giorno per visionare i locali;
- x.* a esonerare espressamente la Locatrice da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dal fatto di terzi anche vicini conduttori di altri edifici dello stesso complesso, volendo ad ogni effetto agire esclusivamente contro gli autori del danno. A tale proposito la Locatrice dà atto al Conduttore che le clausole obbligatorie del presente articolo saranno parimenti inserite nei contratti di locazione che dovessero interessare i restanti edifici del complesso.

#### **ARTICOLO 14**

Nel caso in cui il Conduttore non adempia puntualmente e interamente ai suoi obblighi di pagamento del canone di locazione, la Locatrice, trascorso inutilmente un periodo non inferiore a 90 giorni dalla data in cui i pagamenti sono di volta in volta dovuti, avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta al Conduttore, salva ogni azione per il recupero del credito e il risarcimento del danno.

## **ARTICOLO 15**

Le Parti riconoscono reciprocamente che nessuna delle obbligazioni poste a carico della Locatrice dal presente Contratto potrà ritenersi assunta direttamente dalla SGR ovvero potrà essere fatta valere nei confronti della medesima SGR, che agisce in nome e per conto della Locatrice ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

## **ARTICOLO 16**

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), i dati personali di cui le Parti verranno in possesso nel corso dello svolgimento del rapporto di locazione saranno trattati nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR medesimo e dalla normativa tempo per tempo applicabile. Con la sottoscrizione del presente Contratto: (a) ciascuna delle Parti dichiara di aver comunicato all'altra tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, di cui all'art. 6 del GDPR, nonché i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15-22 del GDPR e le relative modalità di esercizio; e (b) il Conduttore dichiara di aver ricevuto l'informativa in merito al trattamento dei dati personali, ai diritti dell'interessato di cui agli artt. 15-22 del GDPR, nonché alle relative modalità di esercizio.

## **ARTICOLO 17**

**17.1.** Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi alcuna informazione di qualsiasi natura relativa al presente Contratto né alcuna informazione relativa a ciascuna di esse o ad altre società facenti parte del gruppo cui la Locatrice appartiene, alla loro attività, progetti, risultati, prodotti o qualsiasi altra informazione riguardante le attività attualmente in corso o programmate anche dopo la scadenza dello presente Contratto a meno che tale divulgazione sia strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione del presente Contratto ovvero sia richiesta dalla legge ovvero avvenga con il consenso scritto della Parte interessata.

**17.2.** Nell'esecuzione del presente Contratto, nessuna delle Parti, dei propri amministratori, dipendenti, soci, membri, agenti e/o soggetti affiliati a qualsiasi titolo, che agiscano per conto della stessa, dovrà direttamente o indirettamente (i) offrire, pagare o impegnarsi a pagare, direttamente o indirettamente, qualsivoglia somma o offrire qualsivoglia altra utilità, a terzi, incluso qualsiasi funzionario pubblico, partito politico, allo scopo di influenzare tale soggetto e/o una decisione e/o atti di pubblici ufficiali, ovvero (ii) violare qualsivoglia normativa anticorruzione applicabile. Ciascuna Parte dovrà immediatamente comunicare all'altra Parte di qualsivoglia richiesta che la Parte stessa o i propri amministratori, dipendenti, soci, membri, agenti e/o soggetti affiliati a qualsiasi titolo che agiscano per conto della stessa, abbiano ricevuto di tenere un comportamento che possa, direttamente o indirettamente violare, qualsivoglia normativa anticorruzione applicabile.

**17.3.** Con riferimento all'esecuzione del presente Contratto, il Conduttore dichiara e garantisce: a) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in



particolare, del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss. mm. e ii. (nel seguito il “Decreto”); b) di aver ricevuto e preso visione di copia del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (nel seguito, rispettivamente, il “Codice Etico” e il “Modello”) della Locatrice; c) che si asterrà dal compiere atti od omissioni che siano in violazione dei principi del Codice Etico e del Modello, o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei reati presupposto di cui al Decreto e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa della SGR; d) di aver adottato - e di impegnarsi ad adottare per l'intera durata del Contratto - misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto; e) di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza della SGR, ove richiesto, le informazioni e la documentazione concernente l'attività resa ai sensi del Contratto nonché di segnalare prontamente a detto Organismo eventuali casi di condotta illecita di cui si venuto a conoscenza.

**17.4.** In relazione quindi alle dichiarazioni di cui al comma che precede rese per se stesso e – ai sensi dell'art. 1381 c.c. – anche per i propri dipendenti e/o collaboratori chiamati a svolgere l'attività di cui al presente Contratto, il Conduttore dichiara di essere a conoscenza che qualsiasi inadempimento agli impegni di cui sopra che impattino con la violazione di norme di cui al Decreto costituirà un grave inadempimento, per effetto del quale potrà aver luogo la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art.1453 c.c., impregiudicato il diritto della SGR di agire per il risarcimento integrale dei danni subiti.

## **ARTICOLO 18**

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio e dichiarano di voler ricevere comunicazioni inerenti al presente contratto, come di seguito indicato:

(a) quanto alla Locatrice

CBRE Investment Management SGR p.A.

Rubrica fondo di investimento alternativo immobiliare italiano di tipo chiuso riservato denominato

“Sanzeno”

Piazza degli Affari n. 2

20123 – Milano

All'attenzione del legale rappresentante pro tempore

PEC: [cbreglobalinvestors@legalmail.it](mailto:cbreglobalinvestors@legalmail.it)

(b) quanto al Conduuttore

Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi

Via Mauro Macchi n. 7

20124 – Milano

All'attenzione del Direttore Interregionale del Lavoro di Milano

All'attenzione del Direttore Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi

[lil.milano@ispettorato.gov.it](mailto:lil.milano@ispettorato.gov.it); [itl.milano-lodi@ispettorato.gov.it](mailto:itl.milano-lodi@ispettorato.gov.it)

PEC: [lil.milano@pec.ispettorato.gov.it](mailto:lil.milano@pec.ispettorato.gov.it) ; [itl.milano-lodi@pec.ispettorato.gov.it](mailto:itl.milano-lodi@pec.ispettorato.gov.it)

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà successivamente comunicare all'altra per iscritto nelle forme di cui sopra.

### **ARTICOLO 19**

Le spese di copia, bollo e di successiva registrazione del presente contratto sono a carico della Locatrice a norma dell'art.16 bis R.D. 18/11/1923 n. 2440 dell'art. 57 del D.P.R. 24/4/1986 n.131.

### **ARTICOLO 20**

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto le parti eleggono competente il Foro di Milano.

\*

Milano 22/6/2022

La Locatrice

Il Conduuttore

Firmato Barbara Carbone

Firmato Patrizia Muscatello

Firmato Riccardo Crepaldi

Firmato Carlo Colopi